REGOLAMENTO (CEE) N. 1577/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1981

che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci [1], modificato con il regolamento (CEE) n. 3193/80 [2], in particolare l'articolo 16 bis,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1224/80 prevede, in particolare, che la determinazione del valore in dogana di merci deperibili abitualmente fornite sotto il regime commerciale della vendita in conto consegna può, su richiesta dell'importatore, essere effettuata in virtù di procedure semplificate stabilite per l'insieme della Comunità ; che le merci cui si applicano le suddette procedure, nonché le regole e i criteri relativi alla determinazione del valore unitario delle merci di cui sopra, sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 19 del regolamento citato ;

considerando che i prodotti deperibili elencati negli allegati del presente regolamento sono generalmente forniti sotto il regime commerciale della vendita in conto consegna e che pertanto insorgono particolari difficoltà per la determinazione del valore in dogana ;

considerando che un sistema di valori unitari periodici, qual è definito dal presente regolamento e applicabile su richiesta degli importatori, è di natura tale da raggiungere l'obiettivo di semplificazione fissato dall'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1224/80 ;

considerando che tali valori unitari dovrebbero generalmente essere stabiliti per periodi di quattordici gioni ciascuno secondo la media ponderata che tiene conto, da un lato, dei prezzi unitari constatati sui mercati più rappresentativi della Comunità durante un periodo di riferimento di durata corrispondente e, dall'altro, delle quantità immesse in libera pratica negli Stati membri nel corso di un anno civile ;

considerando che conviene stabilire disposizioni particolari per la valutazione delle merci avariate ;

considerando che occorre, d'altronde, fissare per l'anno civile in corso la durata di validità della domanda degli importatori per l'adesione al sistema delle procedure semplificate ; che, tuttavia, un importatore che abbia aderito al sistema delle procedure semplificate per uno o più prodotti dev'essere escluso dal beneficio di tali procedure per quel o quei prodotti che importa sino alla fine dell'anno civile in corso e, a seconda dei casi, dell'anno seguente, se egli ricorre ad altri metodi per la valutazione dei prodotti considerati ;

considerando che gli Stati membri dovrebbero fornire regolarmente alla Commissione tutte le informazioni richieste ai sensi del presente regolamento al fine di consentire il calcolo dei valori unitari da applicare.

considerando che, poiché il presente regolamento sostituisce i regolamenti (CEE) n. 1570/70 [3] e (CEE) n. 1641/75 [4] della Commissione rispettivamente modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/78 [5] e dal regolamento (CEE) n. 224/78 [6], l'applicazione delle sue disposizioni in Grecia deve essere differita conformemente all'articolo 144 e all'allegato XI dell'atto d'adesione della Grecia fino al 1° gennaio 1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la determinazione del valore in dogana dei prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato I, la Commissione stabilisce, per ogni posizione della classificazione, un valore unitario espresso in monete nazionali per 100 kg di peso netto.

I valori unitari sono applicati durante periodi di quattordici giorni ciascuno, che hanno inizio un venerdì.

2. I valori unitari vengono stabiliti sulla base dei seguenti elementi che gli Stati membri devono fornire alla Commissione per ogni posizione della classificazione :

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.
(4) GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.
(5) GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7.
(6) GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10.

a) il prezzo unitario medio franco frontiera non sdoganato, espresso nella moneta dello Stato membro interessato, per 100 kg di peso netto e calcolato sulla base dei prezzi rilevati, per le partite di merce non avariate, nei centri di commercializzazione indicati nell'allegato II durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) le quantità immesse in libera pratica per anno civile soggette a riscossione di dazi della tariffa doganale comune.

3. Il prezzo unitario medio franco frontiera non sdoganato è calcolato sulla base del ricavato lordo delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Tuttavia, per i ricavati lordi constatati nei centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis, occorre riferirsi al livello commerciale delle vendite effettuate con maggiore frequenza in tali centri.

Dai dati così ottenuti sono da dedurre :

— un margine di commercializzazione del 15 % per i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis, e dell'8 % per gli altri centri di commercializzazione ;

— le spese di trasporto e di assicurazione all'interno del territorio doganale ;

— un ammontare forfettario costituente l'insieme delle altre spese che non sono da includere nel valore in dogana, espresso, a seconda dei casi, nella moneta nazionale come segue :

155 franchi belgi, 30 corone danesi, 9,50 marchi tedeschi, 23 franchi francesi, 2,6 sterline irlandesi, 4 700 lire italiane, 10,50 fiorini olandesi, 2 sterline inglesi ;

— i dazi doganali e le tasse che non sono da comprendere nel valore in dogana.

4. Le spese di trasporto e di assicurazione da detrarre ai sensi del paragrafo 3 possono essere stabilite dagli Stati membri in misura forfettaria. L'ammontare di tali spese forfettarie, come pure le modalità del loro calcolo, sono comunicati senza ritardo alla Commissione.

Articolo 2

1. Il periodo di riferimento da considere per il calcolo dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è costituito dal periodo di quattordici giorni che determina il giovedì precedente la settimana in cui sono stabiliti nuovi valori unitari.

2. I prezzi unitari medi sono comunicati dagli Stati membri al più tardi il lunedì alle ore 12 della settimana durante la quale vengono stabiliti i valori unitari conformemente all'articolo 3. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua il giorno feriale che immediatamente lo precede.

3. Le quantità immesse in libera pratica durante un anno civile per ogni posizione della classificazione sono comunicate da tutti gli Stati membri alla Commissione entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Articolo 3

1. I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono stabiliti dalla Commissione ogni due martedì sulla base della media ponderata dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in funzione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

2. Per la determinazione di detta media ponderata, ciascun prezzo unitario medio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è convertito in una delle monete degli Stati membri sulla base dell'ultimo suo corso ufficiale di vendita constatato alla Borsa di Bruxelles prima della settimana in cui sono stabiliti i valori unitari. Gli stessi tassi di cambio si applicano per la conversione dei valori unitari così ottenuti nelle altre monete degli Stati membri.

3. Gli ultimi valori unitari pubblicati sono applicabili finché non saranno stati pubblicati nuovi valori unitari. Tuttavia in caso di forti fluttuazioni dei prezzi in uno o più Stati membri, susseguenti, ad esempio, ad una interruzione nella continuità delle importazioni di un prodotto determinato, nuovi valori unitari possono essere stabiliti sulla base dei prezzi praticati al momento della fissazione di tali valori unitari.

Articolo 4

1. Si considerano partite avariate quelle che, al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, comprendono almeno il 5 % di prodotti non idonei al consumo umano e che abbiano subìto un deprezzamento almeno del 20 % rispetto alla media dei prezzi di mercato del prodotto sano.

2. Le partite avariate potranno essere valutate :

— sia applicando, previa selezione, i valori unitari alla parte sana della partita considerata ; i prodotti avariati di detta partita saranno distrutti sotto sorveglianza doganale ;

— sia applicando all'intera partita i valori unitari fissati per il prodotto sano dopo aver detratto dal peso della partita considerata una percentuale uguale alla percentuale di avaria constatata da un esperto giurato ed accettato dalla dogana ;

— sia applicando valori unitari stabiliti per il prodotto sano, ridotti di una percentuale uguale alla percentuale di avaria constatata da un esperto giurato ed accettato dalla dogana.

Articolo 5

1. L'importatore che dichiara o fa dichiarare il valore in dogana del o dei prodotti che egli importa, riferentesi ai valori unitari stabiliti in applicazione del presente regolamento, aderisce al sistema delle procedure semplificate per l'anno civile in corso relativamente al o ai prodotti considerati.

2. Se in seguito l'importatore ricorre a metodi diversi dalle procedure semplificate per la valutazione del o dei prodotti importati, le autorità doganali dello Stato membro interessato sono abilitate a notificargli che è escluso dal beneficio delle procedure semplificate per il o i prodotti considerati sino alla fine dell'anno civile in corso ; questa misura di esclusione può essere estesa all'anno civile seguente. La misura di esclusione notificata dallo Stato membro all'importatore è portata senza indugio a conoscenza della Commissione che ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro ad eccezione della Grecia, in cui l'applicazione delle presenti disposizioni è differita fino al 1° gennaio 1986.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Classificazione delle merci cui si applicano dei valori unitari

Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	
		Merci	Varietà
07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	
07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	
07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	
ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	
ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	
07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle Barbatelle mangerecce	
07.01-67	ex 07.01 H	Agli	
07.01-71	07.01 K	Asparagi	
07.01-73	07.01 L	Carciofi	
07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	
07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	
07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	
07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (solanum melongena L.)	
07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	
ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	
08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	
ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	
ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	
ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	
08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16	08.02 A I	Arance dolci, fresche	Sanguine e semi-sanguine
08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.07-17			Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin
08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19			Altre
08.02-29	ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi, freschi	Monreal e satsuma
08.02-31			Mandarini e wilkings
08.02-32			Clementine

Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	
		Merci	Varietà
08.02-34 08.02-37			Tangerini e altri
ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	
ex 08.02-70 ex 08.02-70	ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grape-fruits », freschi	— bianchi — rosei
08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	
08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	
08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	
08.07-10	08.07 A	Albicocche	
ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	
ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	
08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	
08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	
08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	
08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	
08.09-19	ex 08.09	Meloni	
ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	

ALLEGATO II

Centri di commercializzazione da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi unitari stabiliti per ogni rubrica della classificazione (codice Nimexe)

Codice Nimexe	Germania				Danimarca	Francia				Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito	UEBL	
	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Copenaghen	Le Havre	Marsiglia	Perpignano	Rungis	Dublino	Milano	Rotterdam	Londra	Anversa	Bruxelles
07.01-13 / 07.01-15				×			×	×				×	×		
07.01-31 / 07.01-33		×		×								×			
07.01-45 / 07.01-47	×	×					×	×	×			×			
ex 07.01-54	×	×					×		×				×		
ex 07.01-59		×					×					×	×		
07.01-63	×	×		×			×	×		×		×	×		
07.01-67		×				×			×						×
07.01-71		×		×									×		
07.01-73								×							
07.01-75 / 07.01-77	×	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×		×
07.01-81 / 07.01-82				×				×				×	×		
07.01-93		×		×			×	×				×			
07.01-94		×		×			×	×	×			×			
07.01-96		×						×	×						
ex 07.01-99							×					×	×		×
08.01-31										×	×	×		×	
ex 08.01-50		×										×		×	
ex 08.01-60		×					×		×			×	×		

Codice Nimexe	Germania				Danimarca	Francia				Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito	UEBL	
	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Copenaghen	Le Havre	Marsiglia	Perpignano	Rungis	Dublino	Milano	Rotterdam	Londra	Anversa	Bruxelles
ex 08.01-99		×							×			×	×		
08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16	×		×		×	×	×	×	×	×		×	×	×	×
08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17	×		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×
08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19	×		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×
08.02-29	×	×			×			×	×			×	×	×	×
08.02-31	×	×			×			×	×			×	×	×	×
08.02-32	×	×	×		×			×	×			×	×	×	×
08.02-34 08.02-37			×	×	×			×	×			×	×	×	×
ex 08.02-50	×		×		×	×	×	×				×	×	×	×
ex 08.02-70			×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×
ex 08.02-70			×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×
08.04-11 08.04-19 08.04-23	×	×	×	×				×		×		×	×	×	
08.06-13 08.06-15 08.06-17			×	×	×				×	×	×	×	×	×	×
08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38		×	×	×					×		×	×	×	×	×

Codice Nimexe	Germania				Danimarca	Francia				Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito	UEBL	
	Colonia	Francoforte	Amburgo	Monaco	Copenaghen	Le Havre	Marsiglia	Perpignano	Rungis	Dublino	Milano	Rotterdam	Londra	Anversa	Bruxelles
08.07-10		×	×	×				×			×		×		×
ex 08.07-32 (pesche)		×		×			×	×				×	×	×	×
ex 08.07-32 (pesche noci)		×	×	×				×				×		×	×
08.07-51 / 08.07-55				×											×
08.07-71 / 08.07-75		×	×	×				×				×	×		
08.08-11 / 08.08-15		×		×			×	×	×						
08.09-11		×		×			×	×			×				×
08.09-19		×										×	×		×
ex 08.09-90		×	×						×			×	×		